www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

a cura di ***Gianfranco Amendola***

DOCUMENTI INformazione 2009

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Ricalcando il D. Lgs 152/99, il Testo unico ambientale attualmente vigente (D. Lgs. 152/06) contiene un articolo (il 113) dedicato a <<acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia>>, che vale la pena di riportare subito per intero.

Art. 113
Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia

1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, disciplinano e attuano:
a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.
2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto.
3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
4. È comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee

Mancano tuttavia le definizioni di questi termini anche se essi compaiono nell'art. 74, quello, appunto, relativo alle <<definizioni>>. Infatti, nel comma 1, lett. h) ed i) di quest'articolo si precisa l'ambito di ***"acque reflue industriali****: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento*" e di ***"acque reflue urbane****: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato*"; mentre, alla lettera ee) si evidenzia che per ***fognatura separata*** si intende *"la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia*".

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Dalle definizioni, quindi, si evince che:
a) le acque meteoriche di dilavamento sono escluse dall'ambito delle acque reflue industriali;
b) le acque meteoriche di dilavamento, che vengano convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato, rientrano tra le acque reflue urbane e possono essere raccolte e convogliate attraverso una canalizzazione dedicata o nella canalizzazione per le acque reflue urbane;
c) le acque di prima pioggia possono essere raccolte insieme alle acque meteoriche di dilavamento nell'ambito di canalizzazione dedicata alle sole acque meteoriche di dilavamento ovvero nell'ambito di canalizzazione per le acque reflue urbane.
Risulta evidente, quindi, che la legge distingue le acque meteoriche di dilavamento dalle acque di prima pioggia ma non è chiaro in cosa consiste la diversità.
A questo si aggiunga che le acque meteoriche possono essere anche non di dilavamento, visto che la legge stessa parla anche di <<***acque meteoriche***>>, nell'art. 54, comma 1, lett. b) (definizione di <<acque>>) e nell'art. 113, commi 2 e 4. Anzi, proprio l'art. 113 introduce, accanto alle acque di prima pioggia, la categoria delle <<***acque di lavaggio delle aree esterne***>> (comma 3).
Infine, per concludere la ricognizione testuale delle norme, si deve notare che nella prima stesura del 2006, la definizione di <<acque reflue industriali>> conteneva la precisazione secondo cui per acque meteoriche di dilavamento si intendevano <<*anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento*>>; ma tale precisazione è stata soppressa dal D. Lgs n. 4/2008.
Come si vede, il quadro normativo su cui operare appare confuso e non coordinato. Non resta, quindi, che far ricorso al significato comune delle parole ed al buon senso.
E allora, bisogna evidenziare, in primo luogo, che le acque meteoriche di dilavamento sono solo quelle acque meteoriche che dilavano le superfici su cui insistono, e cioè solo quelle che interessano superfici impermeabili (le sole che possono essere <<dilavate>>), con esclusione delle acque meteoriche ricadenti su superfici permeabili (da cui vengono assorbite) [1]. Il che è palesemente confermato proprio dal comma 3 dell'art. 113, che parla di << *rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte*…>>. Ed è questo il pensiero della Suprema Corte, la quale, sin dal 2005 (sotto la vigenza del D. Lgs 152/99, che conteneva norma identica nell'art. 39) concludeva che questa norma "*distingue le acque di prima pioggia da quelle di lavaggio di aree esterne e da quelle di dilavamento. Queste ultime, come risulta dal 3° comma, sono le acque che cadono su superfici impermeabili le quali sono le sole che possono essere dilavate*"[2],

[1] Cfr. SANNA, *Le acque piovane*, in *Ambiente e sicurezza sul lavoro* 2001, n. 12, pag. 70 e segg.
[2] Cass. Pen., sez. 3, 22 giugno 2005, n. 1359, Germondani,

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

A questo punto, se si rileggono tutte le norme in qualche modo pertinenti, ed in particolare l'art. 113, appare chiaro che il legislatore italiano, partendo dalla definizione (comunitaria e italiana) secondo cui le acque reflue industriali sono <<*diverse*>>[3] da quelle meteoriche di dilavamento, ha voluto soprattutto escludere (comma 2) che lo scarico nell'ambiente di acque meteoriche di dilavamento possa essere considerato scarico di acque reflue industriali (con i relativi obblighi e divieti), precisando di converso, espressamente e tassativamente (anche se con rinvio alle Regioni), le ipotesi in cui tale esclusione non vale; con la conseguenza che, in questi casi, la loro immissione nell'ambiente può o deve essere soggetta, invece, a controlli, prescrizioni ed eventualmente, ad autorizzazione. Il che riguarda le acque meteoriche di dilavamento scaricate od immesse con reti fognarie o condotte separate (comma 1, lett.a e b), e cioè quelle già espressamente richiamate nell'ambito delle definizioni di cui all'art. 74.
Ma, all'infuori di queste ipotesi, le <<*acque meteoriche non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto*>>.
Quindi, secondo la lettera e la struttura della norma, si escludono dalla disciplina sugli scarichi tutte le acque meteoriche, con la sola eccezione delle <<*acque meteoriche*>> disciplinate dalle Regioni ai sensi del comma 1, relativo, come si è detto, ad acque meteoriche di dilavamento scaricate od immesse con reti fognarie o condotte separate[4].
Subito dopo, ma separatamente, il comma 3 aggiunge la possibilità di regolamentazione regionale, con l'imposizione di impianti di depurazione, per le acque di prima pioggia e per le <<acque di lavaggio>> di aree esterne qualora vi sia il rischio di loro contaminazione per il contatto con con superfici inquinate (comma 3, *i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione*).
In sostanza, quindi, se ci basiamo sulla lettera della legge, scaturisce il seguente quadro:

a) le acque meteoriche convogliate in reti fognarie (e condutture) separate possono essere scaricate, quale eccezione al divieto generale di cui all'art. 103, comma 1, anche sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103, comma 1, lett. e); se si tratta di acque meteoriche di dilavamento, esse sono oggetto di regolamentazione regionale (art. 113, comma 1 e 2). Altrimenti sono escluse dalla disciplina degli scarichi.
b) le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, quando c'è pericolo che inquinino l'ambiente, sono regolamentate dalle Regioni nel senso che possono essere oggetto di un obbligo di convogliamento e depurazione (art. 113, comma 3);

---

[3] Si noti che l'aggettivo <<*diverse*>> è stato introdotto dal D. Lgs n. 4/2008 in quanto la prima versione del D. Lgs 152/06 parlava di acque reflue << *differenti qualitativamente*>>….
[4] In dottrina, da ultimo, cfr. FANIZZI, *Acque meteoriche e di prima pioggia: uno sguardo approfondito alla normativa nazionale*, in www.lexambiente.it, novembre 2008

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

c) E' comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee (art. 113, comma 4)[5].

In ogni caso, con la sola eccezione delle acque meteoriche di dilavamento di cui al punto a) (immesse con condotte separate), le acque meteoriche sono escluse dalla regolamentazione sugli scarichi della parte terza del D. Lgs 152/06.

E' a questo punto che si pone il problema centrale delle acque meteoriche di dilavamento le quali, pur se originate dalla pioggia, abbiano perso, per contatto con fonti inquinanti, ogni caratteristica di acqua meteorica e siano invece diventate, come qualità e caratteristiche, vere e proprie acque reflue industriali[6]. In tal caso, per elementari esigenze sia di tutela dell'ambiente sia di equità, riteniamo, cosí come costantemente affermato dalla Cassazione[7], che non si tratti più di <<acque meteoriche>>; e pertanto che ad esse sia applicabile, comunque e a tutti gli effetti, la disciplina della parte terza del D.Lgs. n. 152/06 per acque reflue industriali, in caso di scarico diretto tramite sistema stabile di collettamento[8]; ovvero quella della parte quarta sui rifiuti se la immissione avviene in modo diverso. E lo stesso vale per le acque di prima pioggia e per le acque di lavaggio suscettibili di provocare inquinamento. Non a caso, infatti, l'art. 113 nei primi due commi si occupa di acque meteoriche di dilavamento "normali" (e, quindi, non contaminate), sancendo il principio che, di regola, esse sono escluse dalla disciplina degli scarichi, ma colloca in posizione del tutto separata (e, quindi, al di fuori del citato principio generale), al terzo comma, quelle acque, di prima pioggia o di lavaggio, suscettibili di provocare inquinamento.

---

[5] Cfr. in questo senso l'art. 104, comma 1, che vieta, in via generale, <<*lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo*>>

[6] giacchè, in tal caso, non sono da esse "diverse", per usare la terminologia dell'art. 74, comma 1, lett. h). In prposito, si ricorda che, secondo la giurisprudenza costante della Cassazione, <<*nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, atteso che a tal fine rileva la sola diversità del refluo rispetto alle acque domestiche*>> (da ultimo, cfr. Cass. Pen., sez. 3, 30 settembre 2008, n. 41850, Margarito)

[7] Cfr. per tutte Cass. pen., sez. 3, 30 settembre 1999, Bosso, n. 12196, ove si sostiene che il « *percolamento di liquame ristagnante sul terreno in conseguenza del dilavamento del materiale accumulato dovuto alle acque meteoriche* » (nell'ambito di una distilleria), cosí come per la legge Merli era scarico da insediamento produttivo, oggi è « *scarico di acque reflue industriali* ». Nello stesso quadro, si ricorda che la Cassazione ritiene comunque acque reflue industriali anche quelle di lavaggio provenienti dall'azienda in quanto « *l'attività di lavaggio non è avulsa dal ciclo produttivo...* » (Cass. pen., sez. 3, 9 aprile 2001, c.c., n. 19126, Fiorini in *Rivistambiente* 2001, n. 9, pag. 984, cit. a proposito di acque derivanti dal lavaggio delle cisterne di accumulo di acqua minerale per il successivo imbottigliamento); e che lo scarico di percolato da una discarica è stato costantemente considerato dalla giurisprudenza, già sotto la legge Merli, quale scarico da insediamento produttivo.

[8] Si ricorda l'art. 74, comma 1, lett ff), secondo cui si intende per <<*scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione*>>

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Questo, del resto, è l'insegnamento costante e monolitico della Suprema Corte, la quale, sin dalla vigenza del D. Lgs. 152/99, affermava che nello scarico sono comprese "*tutte le acque utilizzate nel ciclo produttivo, anche se mescolate con quelle di altra natura, ma ricollegabili all'esercizio dell'impianto, perchè solo quelle non riconducibili, neppure occasionalmente, a tale attività sono estranee al concetto di scarico, con la conseguenza che in esso sono comprese anche le acque di dilavamento meteorico, come tali non rientranti nel concetto di acque reflue industriali che, per incuria dell'esercente l'attività produttiva, si mescolino, come nella specie, con le acque reflue aziendali provenienti dal raffreddamento degli impianti*"[9], e precisava altresì che "*escludere le immissioni effettuate senza un sistema stabile di deflusso dal concetto di scarico non significa che qualsiasi immissione diversa da quella effettuata per mezzo di uno scarico…. debba considerarsi lecita. Le acque meteoriche o quelle di lavaggio venendo in contatto con materie inquinanti possono dare luogo a veri e propri rifiuti liquidi per i quali trova applicazione il decreto legislativo n. 22 del 1997 ….*"[10], e cioè la normativa sui rifiuti (oggi parte quarta del D. Lgs 152/06). Tanto più che "*il refluo deve essere considerato nell'inscindibile composizione dei suoi elementi, a nulla rilevando che parte di esso sia composta di liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quelli delle acque meteoriche o dei servizi igienici, immessi in un unico corpo recettore*"[11].

A maggior ragione la conclusione non cambiava quando, abrogando il D. Lgs 152/99, il D. Lgs 152/06 introduceva nella definizione di <<acque reflue industriali>> la precisazione secondo cui per acque meteoriche di dilavamento si intendevano <<*anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento>>.* Se, infatti, "*devono intendersi per acque meteoriche anche quelle contaminate da sostanze o materiali non connessi con quelli impiegati nello stabilimento, sembrerebbe perciò che quando le acque meteoriche siano, invece, contaminate da sostanze impiegate nello stabilimento, non debbano più essere considerate come "acque meteoriche di dilavamento", con la conseguenza che dovrebbero essere considerate reflui industriali.*"[12].

---

[9] Cass. pen., sez. 3, 17 dicembre 2002, Zanotti, in *Rivistambiente* 2003, n. 11, pag. 1234. Nello stesso senso, cfr.. C.A. Milano, sez. 4, 11 marzo 2004, in *Riv. giur. ambiente* 2004, n. 5, pag. 695 e segg. secondo cui <<*se l'acqua meteorica di dilavamento trasporta con sé elementi residuali delle attività produttive, anche passive, cessa la natura pura e semplice di acqua meteorica e diventa uno scarico vero e proprio, in quanto tale assoggettato alla disciplina degli scarichi, e quindi soggetto ad autorizzazione*>>.

[10] Cass. pen., sez. 3, 22 giugno 2005, n. 1359, Germondani, *cit.*

[11] Cass. Pen., sez. 3, 12 aprile 2007, n. 21119, Bentivoglio, a proposito di <<acque reflue industriali>>

[12] Cass. pen., sez. 3, 5 giugno 2007, n. 33839, Lanza, in www.lexambiente.it . Nello stesso senso, cfr. Cass. pen., sez. 3, c.c. 11 ottobre 2007, n. 40191, Schembri, *ivi*, la quale aggiunge che, in tal caso, se manca una canalizzazione, è ipotizzabile un abbandono di rifiuti liquidi.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Ed anche la giurisprudenza amministrativa ribadiva che "*la particolare tipologia delle lavorazioni che si effettuano sui piazzali di cava e la conseguente formazione di fanghi, che sono da considerati rifiuti e come tali sono trattati, comporta che le acque meteoriche perdano la loro natura e si trasformino in acque reflue industriali, in quanto venute a contatto con residui dell'attività di cava e con fanghi depositati nelle vasche di decantazione, ancorchè sia esclusa un'addizione di acque meteoriche ad acque derivanti dal ciclo produttivo*[13].

E, come prevedibile, la conclusione restava sempre la stessa pur dopo l'abolizione dell'inciso operata dal D. Lgs n. 4/2008, quando la Cassazione ribadiva che "*nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutte le acque derivanti dallo svolgimento di una qualsiasi attività commerciale o produttiva, quale, nel caso in esame, il lavaggio dei piazzali adibiti allo stoccaggio dei rifiuti o dei mezzi adoperati per il loro trasporto*" (nella fattispecie, in realtà, si discuteva di acque meteoriche di dilavamento e non di acque di lavaggio)[14].

Oggi come ieri, quindi, le acque meteoriche di dilavamento (così come quelle di prima pioggia o di lavaggio di aree) contaminate a causa di attività produttiva in misura tale da non essere diverse dalle acque reflue industriali, sono soggette alla disciplina (in particolare, obbligo di autorizzazione e rispetto di limiti tabellari) ed alle sanzioni previste dalla parte terza del T.U.A per le acque reflue industriali qualora vengano immesse nell'ambiente tramite scarico; in caso di diversa modalità di immissione o sversamento sono considerate rifiuti (parte quarta del T.U.A.) e, quindi, ricorrendone i presupposti, possono essere sanzionate con il divieto di abbandono e deposito incontrollato di cui all'art. 192 (sanzione penale ex art. 256, comma 2). In più, se si tratta di acque di prima pioggia o di lavaggio di aree contaminate, questa disciplina "nazionale" può essere, eventualmente, meglio specificata ed integrata dalle Regioni in particolari situazioni.

Gianfranco Amendola

Pubblicato il 31 marzo 2009

[13] Tar Toscana, Firenze, sez. 1, 2 luglio 2007, n. 1044, in www.lexambiente.it
[14] Cass. pen., sez. 3, c.c. 22 maggio 2008, n. 27111, Giangrande in www.lexambiente.it

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Vuoi esprimere la tua opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI **2009**
IN*formazione*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)